



# COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA

Provincia di Ancona

**COPIA**

---

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 31 DEL 02-08-2023**

**Ufficio: UFFICIO TECNICO**

**Oggetto: DETENZIONE ANIMALI NEL CENTRO ABITATO**

### **IL SINDACO**

RILEVATO che pervengono a questa Amministrazione frequenti segnalazioni di cittadini che lamentano disagi ed inconvenienti dovuti alla detenzione di animali di varia specie nei centri abitati, con conseguenti rischi per la salute e per l'igiene pubblica;

CONSIDERATO che effettivamente il persistere di allevamenti di animali da cortile (volatili, conigli ecc.) all'interno del centro abitato è causa di emissioni maleodoranti e fonte, altresì, di proliferazione di insetti nocivi con conseguente grave pregiudizio per l'igiene pubblica e per la salubrità del territorio;

RITENUTO necessario provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti e adottare misure urgenti al fine di salvaguardare la salute pubblica ed il decoro dell'ambiente urbano;

RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie Regio Decreto 27 Luglio 1934, n.1265 che all'art.216 classifica, ai sensi del Decreto Ministeriale 5 Settembre 1994 allegato al Testo Unico summenzionato, l'allevamento degli animali tra le attività insalubri di I classe, le quali in ottemperanza alla predetta Legge, debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni;

VISTO il Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.208 del 11/12/1987 e il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 28/03/2014, che dispongono nell'ambito del territorio urbano, l'ubicazione e la condizione igienica dell'allevamento di animali da cortile e la tenuta di animali di affezione che deve essere effettuata in modo da non arrecare danno e disturbo al vicinato;

CONSIDERATO che specialmente nel periodo estivo il problema è più accentuato, occorre

regolamentare la tenuta degli animali in modo che non arrechino pregiudizio alla salubrità e alla tranquillità delle abitazioni e disturbo al vicinato;

RICHIAMATI i seguenti articoli del Codice Penale:

art. 659 “Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone”;

art. 672 “Omessa custodia e malgoverno di animali”;

art. 2052 “Danno cagionato da animali”.

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 18.04.2000, n. 267 (TUEL);

RITENUTO di dover procedere nell’adozione dei relativi provvedimenti di competenza, al fine di tutelare il decoro e la salute pubblica

### ORDINA

Per i motivi in premessa riportati:

- Sono vietati, all’interno del centro abitato, gli allevamenti di animali di qualsiasi genere, intendendosi per allevamento un numero complessivo di animali superiore a 5 (cinque);
- E’ consentito tenere all’interno del centro abitato un numero complessivo massimo di 5 animali domestici (conigli, pollame ecc.) per esclusivo uso familiare a condizione che :
  - A) la distanza con le altre abitazioni sia superiore a metri 10 (dieci)
  - B) siano rispettate tutte le norme d’igiene e sanità pubblica e che venga effettuata accurata pulizia giornaliera dei pavimenti e delle aree occupate dai predetti animali al fine di non arrecare danno o disturbo di ogni genere al vicinato o provocare esalazioni odorigene;
- E’ fatto obbligo a tutti i proprietari e ai conduttori di cani di assicurare la custodia degli stessi e di adottare tutte le misure adeguate al fine di evitare la fuga e prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali e di cittadini.  
È fatto obbligo tenere i cani al guinzaglio nei parchi pubblici e di mettere la museruola se condotti nelle manifestazioni pubbliche e nei luoghi affollati;

### AVVERTE

L’art. 650 del Codice Penale “*Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità*” recita: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a Euro 206,00”.

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 18 della Legge 24.11.1981, n. 689, è il Sindaco quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.

La presente ordinanza non esclude l’applicabilità di ulteriori sanzioni previste da altre norme statali, regionali o comunali.

<b>DISPONE</b>
----------------

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Santa Maria Nuova per 15 giorni consecutivi.

Tale pubblicazione sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e verrà trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Santa Maria Nuova e alla Polizia Locale per la sorveglianza e l'esecuzione della medesima e per tutti gli aspetti di specifica competenza.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4° della Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 30(trenta) giorni dalla sua pubblicazione, il ricorso al Prefetto, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, il ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in via straordinaria, al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla sua pubblicazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO**  
**F.to CESARINI ALFREDO**

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-08-2023 al 17-08-2023.

Lì 02-08-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Bonelli Bruno

*Copia conforme all'originale.*

*Lì*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Bonelli Bruno